*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 110° — Numero 271

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Venerdì, 24 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. **693**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Ospedali riuniti Vittorio Emanuele II ed Umberto I », con sede in Foggia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Foggia in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali riuniti Vittorio Emanuele II ed Umberto I » di Foggia, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 6 dicembre 1928;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali riuniti Vittorio Emanuele II ed Umberto I », con sede in Foggia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Foggia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Foggia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 6 dicembre 1928.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *ottobre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 229, *foglio n.* 102. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **694**.

**Delega al prefetto di Bologna dell'esercizio delle facoltà inerenti la personalità giuridica e l'erogazione annuale di un premio da destinare alla migliore composizione dialettale bolognese, da parte della fondazione « Premio Mario Bianconi ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni del titolo II del libro I del codice civile;

Visto l'art. 1 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto lo statuto della fondazione « Premio Mario Bianconi », con sede in Bologna, via Barberia, 11, presso la « Fameja Bulgnèisa »;

Vista l'istanza in data 5 dicembre 1968 del sig. Andrea Marcovigi, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione stessa, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico ai sensi dell'art. 12 del codice civile;

Considerato che la fondazione in parola, ai sensi del citato statuto svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Bologna e che pertanto si palesa opportuno delegare al prefetto della provincia di Bologna l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione medesima, sia per quanto concerne il conseguimento degli scopi che si prefigge erogando annualmente un premio da destinare alla migliore composizione dialettale bolognese;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

*Articolo unico*

E' delegato al prefetto della provincia di Bologna lo esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione medesima, sia per quanto concerne il conseguimento degli scopi che si prefigge erogando annualmente un premio da destinare alla migliore composizione dialettale bolognese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *ottobre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 229, *foglio n.* 108. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **695**.

**Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno, approvato con il decreto sopraindicato è modificato come appresso:

Gli articoli 25 e 26 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 25. — Alle facoltà di magistero e di lettere e filosofia è annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici. Il direttore della biblioteca è nominato dal rettore su proposta dei consigli delle facoltà di magistero e lettere e filosofia riuniti in seduta congiunta secondo le modalità di cui al seguente articolo, ed è scelto fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore

della biblioteca sovraintende alla stessa e l'amministra a nome e per delega dei consigli delle facoltà riunite secondo le norme da questi fissate. Il direttore è coadiuvato da un consiglio di direzione e da un vice direttore nominati dai consigli delle due facoltà riuniti in seduta congiunta, su proposta del direttore della biblioteca, scegliendoli tra il personale docente.

Art. 26. — Gli istituti scientifici sono comuni alla facoltà di magistero ed alla facoltà di lettere e filosofia. Essi hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Con apposita deliberazione dei consigli della facoltà di magistero e di lettere e filosofia, riuniti in seduta comune, convocata a presieduta congiuntamente dai presidi delle due facoltà, si provvede al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto.

Ogni istituto è retto da un direttore, responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'istituto stesso, coadiuvato da un consiglio di direzione di cui fanno parte tutti i professori di ruolo titolari di materie impartite nell'istituto. I componenti di tale consiglio elaborano un regolamento interno.

Il direttore dell'istituto è nominato, secondo le modalità di seguito indicate dal rettore dell'università, su designazione dei consigli delle facoltà di magistero e di lettere e filosofia riuniti in seduta congiunta, secondo i criteri di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo svolto da un professore di ruolo questi è di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano più professori di ruolo, il consiglio delle facoltà riunite designerà scegliendo tra essi, il direttore dello istituto, il quale rimarrà in carica tre anni. Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore può essere scelto fra i professori di ruolo titolari di insegnamenti affini di diverso istituto o fra i professori incaricati di materie impartite nell'istituto. In tale caso la nomina è annuale e sarà disposta dal consiglio delle facoltà riunite, sentiti i docenti che fanno parte dell'istituto stesso. Qualora intervenga la nomina di un professore di ruolo di discipline impartite nell'ambito dell'istituto, questo ultimo diviene di diritto direttore dell'istituto, anche prima della scadenza del mandato del precedente direttore. Ogni istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità, nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.

In conformità ai criteri fissati dal presente articolo gli istituti scientifici dell'Istituto universitario di Salerno, per le facoltà di magistero e di lettere e filosofia, risultano così costituiti:

1) Istituto di lingua e letteratura italiana e filologia romanza;
2) Istituto di lingue;
3) Istituto di filologia classica e storia antica;
4) Istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea;
5) Istituto di pedagogia, psicologia e sociologia;
6) Istituto di filosofia e storia della filosofia;
7) Istituto di storia dell'arte;
8) Istituto di geografia;
9) Istituto di legislazione scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *ottobre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 229, *foglio n.* 111. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. **696**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Paleografia;
Filologia bizantina;
Letteratura latina medioevale;
Psicologia del lavoro;
Psicologia sociale;
Ebraico e lingue semitiche;
Sanscrito;
Storia e critica del cinema;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della liturgia;
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
Dottrina dello Stato;
Storia del diritto romano;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia economica;
Scienza della politica;
Storia delle origini cristiane.

Art. 51, relativo alle modalità degli esami di laurea, comuni a tutte le facoltà, è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma: « Il punto tre del presente articolo non si applica alla facoltà di lettere e filosofia ».

Dopo l'art. 97 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica.

*Scuola speciale*
*per dirigenti dell'assistenza infermieristica*

Art. 98. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore in Roma è istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale per dirigenti della assistenza infermieristica.

La scuola si propone di formare:

*a*) personale dirigente ed insegnante per scuole professionali per infermiere, per assistenti sanitarie visitatrici, per ostetriche, per vigilatrici d'infanzia;

*b*) personale dirigente di servizi infermieristici ospedalieri e di sanità pubblica.

Art. 99. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica ha la durata di anni 2.

Art. 100. — La scuola speciale si suddivide in 3 sezioni:

1) Pedagogia per la formazione di personale infermieristico insegnante e di direttrice di scuole per:

infermiere professionali e assistenti sanitarie visitatrici;
ostetriche;
vigilatrici dell'infanzia;
infermiere ed infermieri generici.

2) Amministrativa per i servizi assistenziali, per la formazione di personale infermieristico dirigente di servizi assistenziali (ospedalieri, ambulatori, mutualistici, ecc.);

3) Amministrativa per i servizi medico-sociali, per la formazione di personale dirigente di servizi di sanità pubblica.

Art. 101. — Per essere ammesse alla scuola le candidate devono essere in possesso dei seguenti titoli:

*a*) titolo di studio prescritto per l'iscrizione all'università;

*b*) diploma di infermiera professionale. Le candidate, oltre a possedere tale diploma, devono aver prestato lodevole servizio per almeno quattro anni presso un ospedale o una scuola per infermiere o in un servizio di sanità pubblica; tale periodo è ridotto a 3 anni per le candidate in possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice, di ostetrica o di altra specializzazione legalmente riconosciuta e a 2 anni per le candidate in possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive;

*c*) diploma di assistente sanitaria visitatrice (limitatamente alle candidate della sezione dei servizi medico-sociali).

Art. 102. — L'ammissione alla scuola è subordinata all'esito positivo di un esame psico-diagnostico e attitudinale e all'accertamento della sana e robusta costituzione delle candidate.

Il numero massimo dei posti annualmente disponibili è fissato in 30 complessivamente per le 3 sezioni e per ciascun anno di corso.

Art. 103. — Il direttore della scuola è un professore di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia, proposto dal consiglio della medesima facoltà e nominato dal rettore. Il direttore rimane in carica per un biennio e può essere confermato. La nomina dei docenti è effettuata dal rettore su proposta del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

Art. 104. — La preparazione specifica delle allieve è affidata alla scuola convitto professionale per infermiere « A. Barelli », che ha sede nel Policlinico « A. Gemelli » dell'Università cattolica del Sacro Cuore (via della Pineta Sacchetti n. 526 - 00168 Roma).

Il direttore della scuola speciale, d'accordo con gli organi direttivi della scuola convitto professionale per infermiere « A. Barelli », nomina un'infermiera altamente qualificata, la quale viene preposta alla preparazione specifica teorico-pratica delle allieve.

Art. 105. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

*a*) insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:

1) Deontologia professionale;
2) Elementi di microbiologia e igiene;
3) Elementi di pubblica amministrazione;
4) Filosofia morale;
5) Pedagogia;
6) Psicologia;
7) Sociologia;
8) Statistica;
9) Storia dell'assistenza infermieristica;
10) Tecnica infermieristica;
11) Esposizione della dottrina e morale cattolica;

*b*) insegnamenti complementari comuni a tutte e tre le sezioni:

1) Elementi di anatomia e fisiologia;
2) Elementi di biologia;
3) Elementi di chimica biologica.

Inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini:

1) Sezione pedagogica;
Esercizi didattici preparatori;
Insegnamento clinico;
Guida educativa di allieve infermiere;

2) Sezione amministrativa per servizi assistenziali:
Esercitazioni nel servizio ospedaliero;

3) Sezione amministrativa per i servizi medico-sociali:

Esercitazioni nei servizi di sanità pubblica.

2° *Anno*:

*a*) insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:

1) Elementi di diritto costituzionale;
2) Elementi di diritto del lavoro;
3) Elementi di legislazione sanitaria;

4) Elementi di patologia medica e chirurgica;
5) Igiene e tecnica ospedaliera;
6) Organizzazione delle associazioni professionali infermieristiche nazionali e internazionali;
7) Organizzazione di scuole per infermiere in Italia e all'estero;
8) Pedagogia applicata alla professione;
9) Principi di amministrazione pubblica applicati all'assistenza infermieristica;
10) Psicologia applicata alla professione;
11) Sociologia;
12) Esposizione della dottrina e morale cattolica;

*b*) insegnamenti complementari:
1) Elementi di farmacologia e terapia clinica;
2) Elementi di radiologia.

Inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini:

1) Sezione pedagogica:
Esercitazioni didattiche;
Organizzazione e funzionamento delle scuole;
Visite documentative;

2) Sezione amministrativa per i servizi assistenziali:
Esercitazioni nei servizi ospedalieri;
Visite documentative;

3) Sezione amministrativa per i servizi medico-sociali:
Esercitazioni nei servizi di sanità pubblica;
Visite documentative.

Art. 106. — Per ottenere l'ammissione al 2° anno occorre aver frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno un insegnamento complementare del 1° anno ed aver compiuto con esito positivo i prescritti tirocini.

Per ottenere l'ammissione agli esami finali di diploma è necessario aver frequentato i corsi del 2° anno e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno un complementare del medesimo anno ed aver compiuto i tirocini prescritti con esito favorevole.

Art. 107. — L'esame per il conseguimento del « Diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica » secondo le varie sezioni della scuola consiste nella discussione di un elaborato scritto, preventivamente assegnato dal direttore della scuola.

Art. 108. — Le commissioni giudicatrici per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su designazione del consiglio di facoltà e proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte:

*a*) per gli esami di profitto: dal professore ufficiale della materia, che presiede la commissione, e da due professori di insegnamenti affini. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti;

*b*) per gli esami di diploma: dal direttore della scuola, che presiede la commissione, da tre professori e dall'infermiera responsabile della preparazione specifica. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 109. — Le tasse, soprattasse e contributi per la scuola sono fissati nella misura seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Tassa di immatricolazione | L. | 5.000 |
| Tassa annuale di iscrizione | » | 43.000 |
| Soprattassa annuale di esami | » | 7.000 |
| Tassa per l'esame di diploma | L. | 6.000 |
| Soprattassa per l'esame di diploma | » | 3.000 |
| Soprattassa per ripetizione esami di profitto | » | 500 |
| Soprattassa per ripetizione esami di diploma | » | 1.000 |
| Contributo speciale (biblioteca, riscaldamento, ecc.) | » | 37.500 |
| Per il rilascio della tessera | » | 500 |
| Per il rilascio del libretto d'iscrizione | » | 1.500 |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 117.* — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1969.

**Acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato di beni già appartenenti alla signora Schiano Lucia in Ramella.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 79 del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

Visto l'accordo italo-francese del 29 novembre 1947 relativo alle modalità di applicazione dell'art. 79 del trattato di pace, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, numero 1646;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sul risarcimento per la perdita dei beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del trattato di pace;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1949, n. 650621, con il quale il Ministro per il tesoro ha assegnato alla signora Schiano Lucia in Ramella una somma a titolo di liquidazione definitiva parziale, in considerazione del fatto che i beni di sua proprietà erano stati incamerati dal Governo francese, in applicazione dell'art. 79 del trattato di pace e dell'accordo italo-francese del 29 novembre 1947 e che la stessa signora Schiano Lucia aveva chiesto al Governo italiano un anticipo sull'indennizzo che, in caso di definitiva perdita dei beni, lo stesso Governo avrebbe dovuto concedergli;

Visto lo scambio di note fra l'Italia e la Francia, relativo ai beni italiani in Tunisia, firmato a Parigi il 2 febbraio 1951 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771;

Visto l'atto del 9 giugno 1952, con il quale la signora Schiano Lucia in Ramella ha conferito al Ministero del tesoro italiano, e per esso al console generale d'Italia a Tunisi, mandato speciale irrevocabile per la trattazione delle questioni relative ai beni di sua proprietà, ed ha autorizzato il Ministero medesimo a trattenere i beni stessi in caso di restituzione da parte del « Servizio di liquidazione francese » di Tunisi;

Visto lo scambio di note tra l'Italia e la Francia firmato a Parigi il 2 dicembre 1952, relativo alla restituzione di dodici patrimoni italiani in Tunisia;

Visto il processo verbale di consegna del 5 maggio 1955, con il quale il servizio di liquidazione francese di Tunisi ha restituito allo Stato italiano i beni facenti parte del patrimonio della signora Schiano Lucia in Ramella;

Visto l'atto del 1° dicembre 1955, repertorio n. 22, con il quale la signora Lucia Schiano ha ceduto al Tesoro italiano tutti i suoi beni, diritti ed interessi sequestrati in Tunisia;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 1956, numero 520592, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1956, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 220, con il quale è stato approvato l'atto di cessione della signora Lucia Schiano;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1956, n. 523521, con il quale il Ministero del tesoro ha disposto il saldo definitivo dell'indennizzo spettante alla signora Schiano Lucia in Ramella;

Visto l'art. 3 della legge 3 febbraio 1965, n. 12;

Vista la decisione in data 15 maggio 1968, n. 318, del collegio arbitrale *italo-francese, regolarmente notificata* alla signora Schiano in data 23 ottobre 1968;

Vista la nota del 30 novembre 1968, n. 326756, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato alla signora Schiano Lucia in Ramella che la legge 3 febbraio 1965, n. 12, le attribuisce un diritto di opzione tra l'indennizzo già corrispostole e la restituzione dei beni precedentemente di sua proprietà;

Considerato che la signora Schiano Lucia in Ramella, con dichiarazione del 9 dicembre 1968 ha rinunciato al cennato diritto di opzione stabilito dall'art. 4 della legge 3 febbraio 1965, n. 12;

Decreta:

*Articolo unico*

La somma complessiva di vecchi franchi francesi 8.768.811, ripartita come segue:

| | | |
|---|---|---|
| versati dal Service de liquidation français di Tunisi . . . . . | v.fr.frs. | 825.077 |
| indennizzo concesso con lodo arbitrale . . . . . . . . . . | » | 2.000.000 |
| saldo gestione italiana al 31 dicembre 1967 . . . . . . | » | 5.943.734 |

(comprensivo di v.f. 4.845.420 pari a Din. 4.845,420/1000 depositati presso l'«Union internationale de Banque» di Tunisi a nome di Lucia Schiano in Ramella), integrata dagli eventuali incassi successivi alla data del citato saldo, dovrà essere versata, nel suo controvalore in lire italiane, al capo X, capitolo 2368 per l'esercizio 1969, a cura del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1969

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

*Il Ministro per gli affari esteri*
NENNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1969*
*Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 87*

**(9898)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1969.

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1967, relativo alla costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari, con sede presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari;

Vista la nota n. 16042 del 26 luglio 1969, con la quale l'ispettorato del lavoro propone che il dott. Vito Rocco Mariani venga chiamato a far parte del predetto comitato in sostituzione del dott. Elio Leaci, trasferito in altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Vito Rocco Mariani è nominato membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari, quale rappresentante dell'ispettorato del lavoro, in sostituzione del dott. Elio Leaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1969

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(9827)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1969.

**Autorizzazione al comune di Siderno a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 30 marzo 1962, n. 9, del comune di Siderno;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 35.000.000 (trentacinquemilioni) per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Siderno un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo il comune di Siderno è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 35.000.000 (trentacinquemilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dello art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Siderno un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, della misura di lire 3.390.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % della annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 35.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Siderno il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 29 agosto 1969

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

*Il Ministro per l'interno*
RESTIVO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1969*
*Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 41*

(9997)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 1720 del 15 settembre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio comunica che il commendatore Dante Spaziani è stato eletto sindaco del comune di Frosinone, in sostituzione del dott. Pasquale Bevilacqua, già commissario prefettizio del suddetto comune;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dott. Pasquale Bevilacqua con il comm. Dante Spaziani;

Decreta:

*Articolo unico*

Il comm. Dante Spaziani, eletto sindaco del comune di Frosinone, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in sostituzione del dott. Pasquale Bevilacqua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1969

*Il Ministro*: CARON

(9816)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1969.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Unione subalpina di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazione », con sede in Torino.

Tariffa I/index, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base a un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa XII/index, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale adeguabile annualmente in base a un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durate da 5 a 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedano l'adeguamento automatico del capitale;

Tariffa VIII/c-index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita;

Tariffa VIII/index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilità, se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni, in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 9 ottobre 1969

(9825) p. *Il Ministro*: LATTANZIO

---

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1969.

**Nomina del presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 7 novembre 1966, con il quale il sig. Alberto Sergio Di Segni è stato chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in qualità di esperto;

Visto il telegramma n. 2238 del 23 gennaio 1968, con il quale il Ministro per il bilancio e la programmazione economica incaricava il sig. Alberto Sergio Di Segni di presiedere *pro tempore* il comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, data la necessità « della definizione dello schema regionale di sviluppo e l'attuale impedimento della presidenza »;

Considerato che il dott. Amerigo Petrucci, già presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, dal gennaio 1968 è cessato dalla funzione di presidente del comitato medesimo;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1969, con il quale il sig. Girolamo Mechelli è stato nominato presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Considerato, altresì, che il sig. Alberto Sergio Di Segni, in conseguenza dell'incarico ricevuto, ha espletato, dal 24 gennaio 1968 al 14 luglio 1969, le funzioni di presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Ritenuto, pertanto, che si debba procedere, con ordinario provvedimento formale, alla nomina del signor Alberto Sergio Di Segni a presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio per il periodo dal 24 gennaio 1968 al 14 luglio 1969;

Decreta:

Il sig. Alberto Sergio Di Segni è nominato, per il periodo dal 24 gennaio 1968 al 14 luglio 1969, presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1969

(9910) *Il Ministro*: CARON

---

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1969.

**Rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini alterati per malattia o avariati, alle fecce ed ai prodotti vinosi ottenuti da torchiatura aventi composizione anomala, nonchè alle fecce liquide e semiliquide.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 22, secondo comma, e 39, secondo, terzo e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 26 settembre 1967, con il quale è stato stabilito il rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini alterati per malattia o avariati, alle fecce od ai prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi composizione anomala, nonchè alle fecce liquide e semiliquide destinate a distillerie e stabilimenti non enologici;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione della predetta sostanza rivelatrice;

Decreta:

Art. 1.

I mosti ed i vini alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, nonchè le fecce liquide e semiliquide destinate a distillerie o stabilimenti non enologici debbono contenere grammi dieci di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai mosti e ai vini di cui al precedente articolo all'atto dell'alterazione e al momento in cui risultano avariati, deve essere sciolto in una parte del prodotto, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa.

Art. 3.

Il cloruro di litio, da addizionare ai prodotti vinosi, ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala all'atto della produzione, deve essere sciolto in una parte del prodotto, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa.

Art. 4.

Il cloruro di litio, da addizionare alle fecce all'atto della produzione, deve essere aggiunto ed accuratamente mescolato al prodotto dopo essere stato sciolto, in misura adeguata, in una quantità di acqua strettamente necessaria per la solubilità del sale e per il trattamento del prodotto stesso.

Art. 5.

Il cloruro di litio, da addizionare alle fecce liquide e semiliquide di cui all'art. 1 prima del trasferimento, deve essere sciolto in una parte del prodotto e quindi aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1969

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAGRÌ

*Il Ministro per le finanze*
BOSCO

*Il Ministro per la sanità*
RIPAMONTI

**(9984)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1969.

**Rivelatore da addizionare ai vinelli destinati alle distillerie nonchè al prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 37, terzo e quarto comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 26 settembre 1967, con il quale è stato stabilito il rivelatore da addizionare ai vinelli destinati alle distillerie, nonchè al prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione della predetta sostanza rivelatrice;

Decreta:

Art. 1.

I vinelli destinati alle distillerie ed il prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce debbono contenere grammi dieci di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai prodotti di cui al precedente articolo, deve essere aggiunto in misura adeguata all'acqua di estrazione, prima che l'acqua stessa venga a contatto con le materie prime impiegate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1969

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAGRÌ

*Il Ministro per la sanità*
RIPAMONTI

**(9985)**

---

DECRETO PREFETTIZIO 8 ottobre 1969.

**Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Nuoro.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto n. 4240/27 in data 16 ottobre 1968, relativo alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Vista la nota n. 2232/1 del 3 ottobre 1969, con la quale il locale medico provinciale comunica che il professore Serafino Manca, già primario medico del locale ospedale civile « San Francesco », è stato sostituito con il prof. Igino Contu a seguito di concorso recentemente espletato;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla di lui sostituzione in seno al collegio anzidetto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il prof. Igino Contu è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in qualità di primario medico dell'ospedale civile di Nuoro, in sostituzione del prof. Serafino Manca.

Nuoro, addì 8 ottobre 1969

*Il prefetto:* ZANDA

**(9723)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad acquistare due appezzamenti di terreno**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1969, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad acquistare dall'arciprete Romano Salvatore Antonino e dall'arciprete Giacalone Giacomo, per il prezzo di lire 3.594.600 (tremilionicinquecentonovantaquattromilaseicento) — come da offerta di vendita fatta dai venditori con dichiarazione in data 16 maggio 1962 e da successiva « dichiarazione integrativa alla promessa di vendita » rilasciata dai venditori medesimi in data 23 settembre 1964 — due appezzamenti di terreno contigui, della superficie complessiva di mq. 4700 circa, siti nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani), da destinare alla costruzione di un asilo-orfanotrofio

(9821)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 224-VI ».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393 si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 224-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Battaglia Antonio, con sede in Vicenza, via Rossi, n. 23.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(9858)

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 243-VI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393 si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 243-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Rossi Valentino, con sede in Vicenza, via R. Pasi, n. 33.

(9859)

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 94-VR »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393 si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 94-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Trainotti Ferdinando & Renzo, con sede in Verona, via Cesare Alba, n. 9.

(9860)

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 95-VI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393 si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 95-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Rigon Giuseppe, con sede in Vicenza, via Nicolò Vicentino, n. 22.

(9863)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, il comune di Augusta (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9939)

**Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, il comune di Avola (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9940)

**Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 85.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9941)

**Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Erli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.194.244, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9943)

**Autorizzazione al comune di Cetona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Cetona (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.533.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9944)

**Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Monteriggioni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.681.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9945)

**Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Murlo (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.543.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9946)

**Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969.**

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.588.396, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9942)

**Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.857.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9947)

**Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Radicondoli (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.059.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9948)

**Autorizzazione al comune di Castelgiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Castelgiorgio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.116.859, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9949)

**Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Lugnano in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.275.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9950)

**Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.937.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9951)

**Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, il comune di Varapodio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.340.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9952)

**Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Rosarno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 289.935.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9953)

**Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 386.936.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9954)

**Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, il comune di Crognaleto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.779.749, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9955)

**Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1969, il comune di Calasetta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9956)

**Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1969, il comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9957)

**Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1969, il comune di Nureci (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9958)

**Avviso di rettifica**

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, il comune di Atripalda (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag 6318 della *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 7 ottobre 1969.

(9888)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1968 al 31 gennaio 1968 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale per importazioni da:**

- **Stati membri della C.E.E.;**
- **Paesi terzi;**
- **Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).**

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: Belgio, Francia Germania Lussemburgo Olanda | Paesi Terzi | | | S.A.M.A. e P.T.O.M. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dal 1° al 31-1-1968 | dal 1° al 7-1-1968 | dall' 8 al 28-1-1968 | dal 29 al 31-1-1968 | dal 1° al 7-1-1968 | dall' 8 al 28-1-1968 | dal 29 al 31-1-1968 |
| 23.07 | | Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.): | | | | | | | |
| | | ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme: | | | | | | | |
| | | radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B), | | | | | | | |
| | | cereali (prodotti del capitolo 10): | | | | | | | |
| | | prodotti trasformati a base di cereali (voci nn. 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I), | | | | | | | |
| | | prodotti lattiero-caseari delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II: | | | | | | | |
| | | - contenenti prodotti della voce 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1): | | | | | | | |
| | | - - con tenore in amido inferiore o uguale al 10% in peso: | | | | | | | |
| | 205<br>251 | - - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% . . . . . . . . . . . . | zero | 911,875 | 911,875 | 911,875 | 349,375 | 349,375 | 349,375 |
| | 206<br>252 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25% . . . . | zero | 2.512,915 | 2.422,915 | 2.228,035 | 1.950,415 | 1.860,415 | 1.665,535 |
| | 207<br>253 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% . . . . | zero | 4.180,665 | 3.996,915 | 3.599,035 | 3.618,165 | 3.434,415 | 3.036,535 |
| | 208<br>254 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65% . . . . | 250,00 | 5.868,815 | 5.628,815 | 5.109,135 | 5.868,815 | 5.628,815 | 5.109,135 |
| | 209<br>255 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75% . . . . | 250,00 | 6.535,915 | 6.258,415 | 5.657,535 | 6.535,915 | 6.258,415 | 5.657,535 |
| | 213<br>258 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75% . . . . . . . . . . | 250,00 | 8.136,955 | 7.769,455 | 6.973,695 | 8.136,955 | 7.769,455 | 6.973,695 |
| | | - - il cui tenore in amido è superiore al 10% e inferiore o uguale al 30% in peso: | | | | | | | |
| | 214<br>259 | - - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% . . . . . . . . . . . . . | zero | 1.654,375 | 1.654,375 | 1.654,375 | 1.091,875 | 1.091,875 | 1.091,875 |
| | 215<br>261 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25% . . . . | zero | 3.255,415 | 3.165,415 | 2.970,535 | 2.692,915 | 2.602,915 | 2.408,035 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: Belgio, Francia Germania Lussemburgo Olanda dal 1° al 31-1-1968 | Paesi Terzi dal 1° al 7-1-1968 | Paesi Terzi dall'8 al 28-1-1968 | Paesi Terzi dal 29 al 31-1-1968 | S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1° al 7-1-1968 | S.A.M.A. e P.T.O.M. dall'8 al 28-1-1968 | S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 29 al 31-1-1968 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 (segue) | 216 262 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% . . . . | zero | 4 923,165 | 4.739,415 | 4.341,535 | 4.360,665 | 4.176,915 | 3.779,035 |
| | 217 263 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65% . . . . | 250,00 | 6 611,315 | 6.371,315 | 5.851,635 | 6.611,315 | 6.371,315 | 5.851,635 |
| | 218 264 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75% . . . . | 250,00 | 7 278,415 | 7.000,915 | 6.400,035 | 7.278,415 | 7.000,915 | 6.400,035 |
| | 221 267 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75% . . . . . . . . . . . | 250,00 | 8 879,455 | 8.511,955 | 7.716,195 | 8.879,455 | 8.511,955 | 7.716,195 |
| | | - - il cui tenore in amido è superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% in peso: | | | | | | | |
| | 222 268 | - - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% . . . . . . . . . . . . | zero | 2 396,875 | 2.396,875 | 2.396,875 | 1.834,375 | 1.834,375 | 1.834,375 |
| | 223 269 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25% . . . . | zero | 3 997,915 | 3.907,915 | 3.713,035 | 3.435,415 | 3.345,415 | 3.150,535 |
| | 224 271 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% . . . . | zero | 5 665,665 | 5.481,915 | 5.084,035 | 5.103,165 | 4.919,415 | 4.521,535 |
| | 225 272 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65% . . . . | 250,00 | 7 353,815 | 7.113,815 | 6.594,135 | 7.353,815 | 7.113,815 | 6.594,135 |
| | 228 274 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75% . . . . | 250,00 | 8 020,915 | 7.743,415 | 7.142,535 | 8.020,915 | 7.743,415 | 7.142,535 |
| | | - - il cui tenore in amido è superiore al 50% in peso: | | | | | | | |
| | 229 275 | - - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% . . . . . . . . . . . . | zero | 2 746,25 | 2.746,25 | 2.746,25 | 2.183,75 | 2.183,75 | 2.183,75 |
| | 230 276 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25% . . . . | zero | 4 347,29 | 4.257,29 | 4.062,41 | 3.784,79 | 3.694,79 | 3.499,91 |
| | 234 279 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% . . . . | zero | 6 015,04 | 5.831,29 | 5.433,41 | 5.452,54 | 5.268,79 | 4.870,91 |
| | | - non contenenti prodotti summenzionati della voce n. ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1): | | | | | | | |
| | 235 281 | - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 25% . . . . . . . . . . . . . . . | 250,00 | 2 851,04 | 2.761,04 | 2.566,16 | 2.851,04 | 2.761,04 | 2.566,16 |
| | 236 282 | - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% . . . . | 250,00 | 4 518,79 | 4.335,04 | 3.937,16 | 4.518,79 | 4.335,04 | 3.937,16 |
| | 237 283 | - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65% . . . . | 250,00 | 5 519,44 | 5.279,44 | 4.759,76 | 5.519,44 | 5.279,44 | 4.759,76 |
| | 238 284 | - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75% . . . . | 250,00 | 6.186,54 | 5.909,04 | 5.308,16 | 6.186,54 | 5.909,04 | 5.308,16 |
| | 243 289 | - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75% . . . . . . . . . . . | 250,00 | 7 787,58 | 7.420,80 | 6.624,32 | 7.787,58 | 7.420,80 | 6.624,32 |

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(5860)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

### Approvazione del piano di zona del comune di S. Leucio del Sannio

Con decreto provveditoriale n. 42767 in data 10 ottobre 1969 è stato approvato il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di S. Leucio del Sannio (Benevento).

**(9728)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione alla libera vendita in bottiglie, a mezzo dei soli farmacisti, dell'acqua minerale Pergoli di Tabiano

Con decreto n. 1056 del 10 ottobre 1969 il comune di Salsomaggiore-Terme (Parma) è autorizzato a mettere in vendita, a mezzo dei soli farmacisti e per uso esclusivo di inalazioni e nebulizzazioni, l'acqua minerale naturale solfurea denominata Pergoli di Tabiano che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Tabiano.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta gialla, delle dimensioni di cm. 23,6 × cm. 12,4. suddivise in tre riquadri e con diciture in carattere nero.

Nel riquadro sinistro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 24 settembre 1959 dal prof. Renato Andrisano, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Parma.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua minerale naturale solfureo-solfato-calcica » « per inalazioni e nebulizzazioni della sorgente Pergoli di Tabiano ad alto contenuto solfidrico in comune di Salsomaggiore-Terme, provincia di Parma ». Seguono gli estremi del presente decreto e la dicitura « (in vendita presso le sole farmacie) » « imbottigliata direttamente alla sorgente ».

Nel riquadro destro saranno riportate, dall'alto in basso, le indicazioni terapeutiche redatte in data 15 ottobre 1965 dal professore D. Campanacci, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Bologna, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 15 ottobre 1965 dal prof. V. Monaci, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Parma.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al citato decreto.

L'acqua verrà imbottigliata tramite un particolare dispositivo che permette di riempire i vuoti dal fondo e la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua stessa.

**(9779)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

### Corso dei cambi del 23 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 628,75 | 626,70 | 626,60 | 626,50 | 627 — | 625,60 | 626,45 | 626,50 | 625,60 | 627,10 |
| $ Can. | 583,40 | 581,45 | 581,50 | 581,20 | 581,10 | 580,75 | 581,30 | 581,20 | 580,75 | 581 — |
| Fr. Sv. | 146,18 | 145,60 | 145,60 | 145,575 | 145,40 | 145,10 | 145,55 | 145,575 | 145,10 | 145,70 |
| Kr. D. | 83,62 | 83,40 | 83,40 | 83,36 | 83,20 | 83,26 | 83,36 | 83,36 | 83,26 | 83,30 |
| Kr. N. | 87,92 | 87,65 | 87,65 | 87,615 | 87,50 | 87,49 | 87,61 | 87,615 | 87,49 | 87,50 |
| Kr. Sv. | 121,86 | 121,48 | 121,48 | 121,43 | 121,10 | 121,29 | 121,43 | 121,43 | 121,29 | 121,40 |
| Fol. | 175 — | 174,45 | 174,52 | 174,40 | 174,40 | 174,15 | 174,385 | 174,40 | 174,15 | 174,55 |
| Fr. B. | 12,59 | 12,555 | 12,5550 | 12,5525 | 12,55 | 12,53 | 12,559 | 12,5525 | 12,53 | 12,55 |
| Franco francese | 112,53 | 112,15 | 112,20 | 112,115 | 112,10 | 112,04 | 112,12 | 112,115 | 112,04 | 112,20 |
| Lst. | 1503,95 | 1498,75 | 1498,60 | 1498,40 | 1499 — | 1496,17 | 1498,40 | 1498,40 | 1496,17 | 1499,65 |
| Dm. occ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scell. Austr. | 24,36 | 24,25 | 24,29 | 24,2825 | 24,20 | 24,24 | 24,28 | 24,2825 | 24,24 | 24,25 |
| Escudo Port. | 22,09 | 21,95 | 22,02 | 22,02 | 21,90 | 21,99 | 22,01 | 22,02 | 21,99 | 22 — |
| Peseta Sp. | 8,98 | 8,95 | 8,96 | 8,9530 | 8,95 | 8,94 | 8,95 | 8,9530 | 8,94 | 8,95 |

### Media dei titoli del 23 ottobre 1969

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 97,375 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,30 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 86,10 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 91,60 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 90,425 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,525 |
| » 5 % (Beni Esteri) | 89,375 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 99,10 |
| » » » » 1968-83 | 99,275 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 95,925 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,925 |
| » » » 5 % 1977 | 99,225 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,80 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) | 99,87 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,325 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 97,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 97,175 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 96,825 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,655 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 96,50 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,85 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 23 ottobre 1969

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 626,475 |
| 1 Dollaro canadese | 581,25 |
| 1 Franco svizzero | 145,562 |
| 1 Corona danese | 83,36 |
| 1 Corona norvegese | 87,612 |
| 1 Corona svedese | 121,43 |
| 1 Fiorino olandese | 174,392 |
| 1 Franco belga | 12,556 |
| 1 Franco francese | 112,117 |
| 1 Lira sterlina | 1498,40 |
| 1 Marco germanico | — |
| 1 Scellino austriaco | 24,281 |
| 1 Escudo Port. | 22,015 |
| 1 Peseta Sp. | 8,951 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 742 Mod. 25-A D.P. — Data della ricevuta: 14 febbraio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Ferrando dott. Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 105.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 ottobre 1969

(9386)

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di Piazza Brembana

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 15 luglio 1969, n. 438, è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, e trasferito tra i beni patrimoniali disponibili dello Stato una parte del sedime costituente il poligono di tiro a segno denominato S. Martino dè Calvi, della superficie di mq. 50, censito nel catasto terreni del comune di Piazza Brembana al foglio n. 8, particella 458-*a*.

(9916)

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

### Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali: 5 % « Ferrovie dello Stato » - 1ª e 2ª emissione; 5 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª emissione; 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 2ª e 3ª emissione; 5,50 % a premi « Ferrovie dello Stato » - 2ª, 3ª e 4ª emissione; 5,50 % « Ferrovie dello Stato » - 5ª emissione; 6 % garantite dallo Stato - « Diciottennale »; 6 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 3ª emissione; 6 % « D.L. 11 novembre 1964, n. 1121 » - 1ª e 2ª emissione; 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 » - 1ª emissione; 6 % « Piano per lo sviluppo della agricoltura » - 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 8ª emissione; 6 % garantite dallo Stato - « A »; 6 % garantite dallo Stato - « B » - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª emissione; 6 % garantite dallo Stato - « C » - 1ª emissione.

Si notifica che il giorno 10 novembre 1969, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

*a*) in ordine alle obbligazioni 5 % Serie speciale « Ferrovie dello Stato »:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 4.150 titoli di L. 50.000
» 1.886 titoli di » 250.000
» 6.520 titoli di » 500.000

in totale n. 12.556 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.939.000.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione (anno 1960):
n. 2.350 titoli di L. 50.000
» 1.110 titoli di » 250.000
» 3.680 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.235.000.000;

2) 2ª emissione (anno 1961):
n. 1.800 titoli di L. 50.000
» 776 titoli di » 250.000
» 2.840 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.704.000.000;

*b*) in ordine alle obbligazioni 5 % Serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª emissione:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 85 titoli di L. 50.000
» 81 titoli di » 250.000
» 175 titoli di » 500.000
» 739 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.080 titoli per il complessivo valore nominale di L. 851.000.000;

*c*) in ordine alle obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 855 titoli di L. 50.000
» 881 titoli di » 250.000
» 1.232 titoli di » 500.000
» 8.646 titoli di » 1.000.000

in totale n. 11.614 titoli per il complessivo valore nominale di L. 9.525.000.000, così ripartiti:

1) 2ª emissione:
n. 855 titoli di L. 50.000
» 855 titoli di » 250.000
» 1.197 titoli di » 500.000
» 3.990 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.845.000.000;

2) 3ª emissione:
n. 26 titoli di L. 250.000
» 35 titoli di » 500.000
» 4.656 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.680.000.000;

*d*) in ordine alle obbligazioni 5,50 % a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato »:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 10.592 titoli di L. 12.500
» 22.112 titoli di » 50.000
» 5.736 titoli di » 250.000
» 10.104 titoli di » 500.000

in totale n. 48.544 titoli per il complessivo valore nominale di L. 7.724.000.000, così ripartiti:

1) 2ª emissione a premi (anno 1952):
n. 4.960 titoli di L. 12.500
» 8.840 titoli di » 50.000
» 1.872 titoli di » 250.000
» 3.576 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.760.000.000;

2) 3ª emissione a premi (anno 1953):
n. 3.584 titoli di L. 12.500
» 8.584 titoli di » 50.000
» 2.312 titoli di » 250.000
» 3.128 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.616.000.000;

3) 4ª emissione a premi (anno 1955):
n. 2.048 titoli di L. 12.500
» 4.688 titoli di » 50.000
» 1.552 titoli di » 250.000
» 3.400 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.348.000.000;

*e*) in ordine alle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ferrovie dello Stato » - 5ª emissione:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 912 titoli di L. 12.500
» 2.652 titoli di » 50.000
» 1.464 titoli di » 250.000
» 4.860 titoli di » 500.000

in totale n. 9.888 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.940.000.000;

*f*) in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - Serie speciale - « Diciottennale »:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 8 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 77 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

in totale n. 131 titoli per il complessivo valore nominale di L. 80.400.000;

*g*) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 3ª emissione:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 140 titoli di L. 50.000
» 200 titoli di » 250.000
» 208 titoli di » 500.000
» 518 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.066 titoli per il complessivo valore nominale di L. 679.000.000;

*h*) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « D.L. 11 novembre 1964, n. 1121 »:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 1.297 titoli di L. 50.000
» 501 titoli di » 250.000
» 632 titoli di » 500.000
» 1.651 titoli di » 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000
» 7 titoli di » 10.000.000

in totale n. 4.109 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.332.100.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione:
n. 135 titoli di L. 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000
» 7 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 310.000.000;

2) 2ª emissione:
n. 1.297 titoli di L. 50.000
» 501 titoli di » 250.000
» 632 titoli di » 500.000
» 1.516 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.022.100.000;

*i*) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 » - 1ª emissione:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 2 titoli di L. 50.000
» 63 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
» 10 titoli di » 5.000.000
» 5 titoli di » 10.000.000

in totale n. 120 titoli per il complessivo valore nominale di L. 171.600.000;

*l*) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 5.210 titoli di L. 50.000
» 853 titoli di » 100.000
» 2.240 titoli di » 250.000
» 4.249 titoli di » 500.000
» 13.377 titoli di » 1.000.000
» 297 titoli di » 5.000.000
» 93 titoli di » 10.000.000

in totale n. 26.319 titoli per il complessivo valore nominale di L. 18.822.300.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione (anno 1964):
n. 3.410 titoli di L. 50.000
» 836 titoli di » 250.000
» 1.219 titoli di » 500.000
» 2.515 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.504.000.000;

2) 2ª emissione (anno 1964):
n. 1.725 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 1.725.000.000;

3) 4ª emissione:
n. 1.272 titoli di L. 50.000
» 502 titoli di » 250.000
» 951 titoli di » 500.000
» 2.609 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.273.600.000;

4) 5ª emissione:
n. 374 titoli di L. 250.000
» 779 titoli di » 500.000
» 1.938 titoli di » 1.000.000
» 297 titoli di » 5.000.000
» 93 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.836.000.000;

5) 8ª emissione:
n. 528 titoli di L. 50.000
» 853 titoli di » 100.000
» 528 titoli di » 250.000
» 1.300 titoli di » 500.000
» 4.590 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.483.700.000;

*m*) in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - Serie speciale « A »:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 1.363 titoli di L. 50.000
» 764 titoli di » 250.000
» 936 titoli di » 500.000
» 1.328 titoli di » 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000

in totale n. 4.397 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.085.150.000;

*n*) in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - Serie speciale « B »:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 35 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 100.000
» 3 titoli di » 250.000
» 40 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

in totale n. 134 titoli per il complessivo valore nominale di L. 75.300.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione:
n. 29 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 14 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 30.750.000;

2) 2ª emissione:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 250.000
» 18 titoli di » 500.000
» 13 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 23.000.000;

3) 3ª emissione:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 3 titoli di » 500.000
» 7 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.550.000;

4) 4ª emissione:
n. 13 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 13.000.000;

*o*) in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - Serie speciale « C » - 1ª emissione:

estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 16 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 250.000
» 16 titoli di » 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000

in totale n. 77 titoli per il complessivo valore nominale di L. 41.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

**(9918)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

**Concorso per esami a cinque posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Considerata l'opportunità di ricoprire le vacanze esistenti nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile e quelle previste a sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prima menzionato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente;

2) diploma di laurea in giurisprudenza;

3) diploma di laurea in scienze politiche o sociali o titolo equipollente.

Possono partecipare al predetto concorso anche gli impiegati della carriera di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*c*) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

*e*) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

*f*) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

*g*) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

*h*) per profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

3) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

*a*) per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

*b*) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

*c*) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia; in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato; a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e 3) e 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

*d*) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio e dei caduti sul lavoro;

*e*) per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1004;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

*a*) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione erano già dipendenti di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa, in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato servizio affari generali e personale, ufficio personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta per la prova orale obbligatoria o la lingua o le lingue scelte per la prova orale facoltativa, indicando altresì se intende sostenere, per ciascuna di esse, anche la prova scritta facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale, quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, a sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato, nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma d'esame.

Le lingue straniere fra le quali i candidati dovranno scegliere quella per la prova orale obbligatoria, sono l'inglese ed il francese.

I candidati potranno, altresì, chiedere nella domanda di sostenere a titolo facoltativo la prova scritta della lingua scelta come obbligatoria nonchè la prova scritta e orale dell'altra lingua fra quelle precitate o del tedesco o dello spagnolo.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri e pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti, eventualmente, a loro disposizione dalla commissione esaminatrice e preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, viene escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito ai sensi del comma seguente.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle elencate nel precedente art. 6, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali

titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissata nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

Le graduatorie di cui ai commi seguenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e di esse sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 7 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, a sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 10/10 complessivamente, con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore; correzione non ammessa;

campo visivo o senso cromatico: normali;

udito: voce afona percepita alla distanza di mt. 8 da ciascun orecchio;

statura minima: mt. 1,60.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita, dovranno possedere l'acutezza visiva di 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; per la correzione e ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica, purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a tre diottrie e sia efficace e tollerata.

Rimangono immutati gli altri requisiti precitati, salvo lo udito per il quale è richiesta la seguente misura minima: voce afona percepita alla distanza di mt 8 complessivamente e a non meno di mt. 2 dall'orecchio peggiore.

Nel caso di esito negativo, l'interessato puo chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'aviazione civile, servizio degli affari generali e del personale, ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale o in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dallo ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare inoltre che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato, in carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

*A*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

*B*) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

*C*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

*D*) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende.

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana od il documento militare di cui al n 6) del primo comma.

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizione a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili e per quelli del lavoro, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità, nei termini o per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti dovranno essere presentati dagli interessati:

*a*) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone: il documento di cui al successivo punto *c*);

*b*) per i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93: il documento di cui al successivo *punto c*);

*c*) per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito od alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

*d*) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*e*) per i mutilati ed invalidi per i fatti d'armi verificatisi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ovvero in azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

*f*) per i mutilati od invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*g*) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione od in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani di caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio, produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*h*) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*): certificato su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*i*) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

*l*) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei *cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra*: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*m*) per i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

*n*) per i mutilati ed invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani di caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851);

*o*) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*p*) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi *dai territori esteri* nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia *potranno anche presentare* un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*q*) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*r*) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali

loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*s*) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*t*) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*u*) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi da quella della prova orale, attestante che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi;

*v*) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella indicata nella precedente lettera *u*); tale documento non deve essere ripresentato agli effetti dell'art. 10 del bando. I predetti, qualora abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno anche un certificato, in bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed indicante la votazione riportata;

*z*) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività o cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare: certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

*w*) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi della prova orale, su carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

*x*) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati direttori di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo od equiparata, membri.

Alla commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna delle lingue straniere di cui al precedente art. 6.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo direttivo del personale amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Le prove di esame si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

prove scritte obbligatorie:

1) diritto amministrativo;

2) diritto della navigazione aerea;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

la prova orale verterà su:

1) materie delle prove scritte;

2) diritto privato (codice civile: libro primo - titoli 1° e 2°; libri terzo e quarto; libro quinto - titoli 5° e 6°; libro sesto - titolo 1°, titolo 2° capo 1° e capo 2° sezioni 1ª, 2ª e 6ª; titoli 3°, 4° e 5°);

3) convenzioni internazionali relative all'aviazione civile, la CEAC;

4) stato giuridico degli impiegati civili (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere) e degli operai dello Stato;

5) elementi di diritto penale (libro primo - titoli 2°, 3° e 4°; libro secondo - titolo 2° e titolo 7° capitolo III);

6) elementi di statistica;

7) ordinamenti della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Aero club d'Italia; cenni sullo stato giuridico della gente dell'aria;

8) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento giuridico od economico dall'inglese o dal francese, secondo quanto indicato dal candidato nella domanda di ammissione nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a compredere ed esprimersi nella lingua stessa; con le stesse modalità, il candidato potrà sostenere la prova facoltativa nelle altre lingue eventualmente indicate nella domanda di ammissione come precisato nell'art 6 del bando.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1969

*Il Ministro*: GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1969*
*Registro n. 11, foglio n. 344*

---

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo

*Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio 1° - Ufficio 11, personale* - Piazzale degli Archivi. — 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . . residente in . . . . . (provincia . . . .), via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinque posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . . . . . . (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . . . . . . presso l'Università di . . . . . . . . il . . . . . . (oppure di appartenere alla carriera di concetto con la qualifica di . . . . . . e di essere in possesso del diploma

di . . . . . . . conseguito presso .
il . . . . . .), di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari dichiara
(di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . .
ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . .
. .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso .
in qualità di . . . dal
al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . .

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie la lingua . . (chiede altresì di sostenere anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere la prova scritta e o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . .

Firma .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

**(9521)**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 123, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1969, registro n. 3 Difesa, foglio n. 327, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1969, registro n. 4 Difesa, foglio n. 150, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi è stato riaperto fino al sessantesimo giorno (6 maggio 1969) dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (n. 61 del 7 marzo 1969);

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici - indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. S. ten. med. cpl. in congedo Tripi Filippo, nato il 17 dicembre 1940 . . . punti 26,76
2. S. ten. med. cpl. Scaglione Gian Claudio nato il 29 maggio 1943 . . . » 24,96
3. S. ten. med. cpl. Campaiola Roberto, nato il 28 gennaio 1943 . . . » 23,66
4. S. ten. med. cpl. Fazio Dante, nato il 21 giugno 1940 . . . » 23,53
5. S. ten. med. cpl. in congedo De Dominicis Mario, nato il 1° gennaio 1938 . . . » 23,26
6. S. ten. med. cpl. in congedo De Petra Vincenzo, nato il 5 marzo 1938 . . . . punti 22,76
7. S. ten. med. cpl. Giordano Giovanni, nato il 13 ottobre 1941 . . . . . . » 22,67
8. S. ten. med. cpl. Verde Gennaro, nato il 3 luglio 1940 . . . . . . . » 21,91
9. S. ten. med. cpl. in congedo Campanelli Giambattista, nato il 7 settembre 1937 . » 21,45

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) S. ten. med. cpl. in congedo Tripi Filippo punti 26,76
2) S. ten. med. cpl. Scaglione Gian Claudio . » 24,96
3) S. ten. med. cpl. Campaiola Roberto . . » 23,66
4) S. ten. med. cpl. Fazio Dante . . . . » 23,53
5) S. ten. med. cpl. in congedo De Dominicis Mario . . . . . . . . . . . » 23,26
6) S. ten. med. cpl. in congedo De Petra Vincenzo . . . . . . . . . . » 22,76
7) S. ten. med. cpl. Giordano Giovanni . . » 22,67
8) S. ten. med. cpl. Verde Gennaro . . . » 21,91
9) S. ten. med. cpl. in congedo Campanelli Giambattista . . . . . . . . » 21,45

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1969

*Il Ministro*: Gui

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *settembre* 1969
*Registro n.* 26 *Difesa, foglio n.* 138

**(9718)**

---

**Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di nove ufficiali al 3° corso superiore tecnico del genio.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di nove ufficiali al 3° corso superiore tecnico del genio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 3° corso superiore tecnico del genio, è composta dal:

Magg. gen. S.Te.G. Folli Franco, presidente;
Col. S.Te.G. Notti Bruno, membro;
Col. S.Te.G. Ciceri Carlo, membro;
Col. S.Te.G. Scura Vittorio, membro;
Consigliere di 1ª classe Santoni dott. Alberto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo 1 è integrata ai sensi dell'articolo 13 del bando di concorso citato nelle premesse, dai seguenti professori di lingua estera:

Pepe prof.ssa Inoria, docente di lingua spagnola;
Vricella prof. Arsenio, docente di lingua inglese.

Art. 3.

La commissione esaminatrice prevista dall'articolo 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

Col. S.Te.G. Notti Bruno, presidente;
T.Col. S.Te.G., Bonaiuti Gino, membro;
T.Col. S.Te.G. Spanò Giacomo, membro;
Magg. S.Te.G. Priora Bruno, membro;
Magg. S.Te.G. Lambiase Romano, membro;
Prof. Cestelli Guidi Carlo, per la prova di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, membro;
Prof. Castagna Arnaldo, per la prova di meccanica applicata, membro;
Prof. Schiaffino Piero, per la prova di elettronica generale, membro;
Prof. Maura Giancarlo per la prova di chimica applicata, membro;
Magg. S.Te.G. Carpino Vincenzo, segretario senza diritto a voto.

Art. 4.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1969

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1969*
*Registro n. 22 Difesa, foglio n. 4*

(9644)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 3274 del 30 dicembre 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento di due posti di medico condotto vacanti, al 30 novembre 1961, in provincia di Pisa;

Visto il proprio decreto n. 4832 del 28 maggio 1969, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto n. 4832 dell'11 agosto 1969, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate;

Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Botoni Luciano . . . . . . punti 58,487 su 120
2. Luppichini Sergio . . . . . . » 54,225 »
3. Bartalini Loris . . . . . . » 52,525 »
4. Lupi Carlo . . . . . . » 51,100 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Pisa e dei due comuni interessati.

Pisa, addì 2 ottobre 1969

*Il medico provinciale*: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 3274 del 30 dicembre 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1961, in provincia di Pisa, nei comuni di Castelfranco di Sotto, condotta di Orentano e Vecchiano 1ª condotta;

Visto il proprio decreto n. 3790 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso predetto;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza nelle domande dei singoli candidati;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori delle singole condotte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie aprovato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Botoni Luciano: Castelfranco di Sotto - Orentano;
Luppichini Sergio: Vecchiano, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 2 ottobre 1969

*Il medico provinciale*: TURSI

(9881)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.